

Bruxelles, 12 gennaio 2023
(OR. en)

5109/23

ENER 7
ENV 11

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	15665/22 + ADD 1
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 – Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

1. Essendo la misura prevista conforme al parere del comitato competente, la Commissione ha sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misura in oggetto¹, secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio². Poiché la Commissione ha presentato il progetto di misura il 2 dicembre 2022, il Consiglio dovrà decidere se opporsi all'adozione entro il 1° marzo 2023.

¹ Doc. 15665/22 + ADD 1.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Le delegazioni sono state invitate a trasmettere eventuali osservazioni su questo fascicolo entro il 9 gennaio 2023 e non hanno segnalato ragioni per opporsi al progetto di misura in questione per i motivi riportati nella decisione 1999/468/CE, ossia il fatto che il progetto di misura:
- eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base,
 - non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o
 - non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
3. Si propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione al progetto di misura. Ne consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione può adottare la misura proposta, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
-